



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

Roma 27 giugno 2005

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione tenuta in Roma il 27 giugno 2005, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al fianco trascritte:

- 1) Reclamo Barbarisi Gerardo** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 29
avverso la sanzione dall'inibizione per anni 5 comma 1 C.G.S.
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 42 del 17.03.2005)
- 2) Reclamo U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA RESPINTO**
avverso la sanzione della squalifica per n. 5 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Careri Gianni (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 379/C del 25.05.2005)
- 3) Reclamo BELLANI CITTADELLALBERONE** **RESPINTO**
avverso la declaratoria d'inammissibilità del reclamo proposta avverso sanzioni diverse (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 52 del 26.05.2005)
- 4) Reclamo TERNANA CALCIO** **RESPINTO**
avverso la sanzione dell'ammenda di euro 25.000,00 con diffida, (Delibera della Commissione Disciplinare presso Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 355 del 26.05.2005)

5) Reclamo A.C. PERUGIA

avverso decisioni su vertenza economica con A.S. Campagnano Calcio in ordine al premio alla carriera relativo al calciatore Brienza Franco, ai sensi dell'art. 99 bis N.O.I.F. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 25/D del 29.04.2005)

RESPINTO

6) Reclamo A.C. MONTALTO CALCIO

avverso la sanzione della squalifica del calciatore Lupidi Mauro fino al 30.04.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 109 del 03.06.2005)

PARZIALMENTE

ACCOLTO,

riducendosi al 31.12.2007 la sanzione della squalifica già inflitta al calciatore Lupidi Mauro.

7) Reclamo U.S. ISOLA DI PROCIDA

avverso decisioni merito gara Rione Terra – Isola di Procida dell'8.5.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 104 del 16.06.2005)

RESPINTO

8) Reclamo A.S. CORATA FIDELIS

avverso decisioni merito gara Rossoblu Neretto – Corata Fidelis del 9.5.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 78 del 9.6.2005)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per tardività.

